



AMENDMENT ALL'ACCORDO DI CONVENZIONE COMMERCIALE

TRA

Circolo Ricreativo Italgas, codice fiscale n 97641940016, in persona di Paolo Sola, in qualità di Amministratore della Società (“**Circolo Ricreativo Italgas**”)

E

VERISURE ITALY S.r.l., P. IVA n. 12454611000, in persona della Dott.ssa Francesca Fadda, nella sua qualità di procuratore speciale della Società (“**Verisure**”),

Nel prosieguo **VERISURE ITALY S.r.l.** ed il Cliente, congiuntamente “**Parti**” e singolarmente “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- i) **VERISURE ITALY S.r.l.** ed il Cliente hanno prima d’ora sottoscritto una convenzione, tutt’ora in corso di validità, avente ad oggetto il riconoscimento di speciali condizioni commerciali riservate ad i clienti di **Circolo Ricreativo Italgas**, interessati all’acquisto dei prodotti commercializzati da Verisure (il “**Contratto**”); ii) il Contratto è attualmente in scadenza in data 19 settembre 2026;
- iii) i termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente *amendment* hanno il significato loro attribuito nel Contratto; iv) il Contratto e il presente *amendment* sono di seguito congiuntamente definiti come “**Accordo**”;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Proroga della durata contrattuale e rinnovo tacito

La durata del Contratto è prorogata di un (1) anno, con efficacia dal 19 settembre 2026 fino al 19 settembre 2027

Alla scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di volta in volta per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, salvo disdetta comunicata da una delle parti all’altra, a mezzo e-mail ordinaria o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di scadenza.

Articolo 2 – Condizioni economiche e contrattuali

Durante il periodo di proroga di cui all’articolo 1, restano integralmente valide ed efficaci tutte le condizioni economiche, normative e operative previste dal Contratto, senza alcuna modifica.



Articolo 3 – Condizioni conclusive

Restano ferme e invariate tutte le previsioni del Contratto non espressamente modificate dal presente *amendment*. In caso di contrasto tra le disposizioni del Contratto e quelle del presente *amendment*, prevarranno le disposizioni del presente *amendment*. Il presente addendum è stato oggetto di specifica negoziazione tra le Parti; pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Roma, 26 agosto 2026

Circolo Ricreativo Italgas

VERISURE ITALY S.R.L.

Responsabile Convenzioni



Sola Paolo

Firmato da:

Francesca Fadda

67D9B603C34B499...

